



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 51	Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI
Data 31-10-2020	AMMINISTRATORI.

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, la Giunta municipale si é riunita con la presenza dei signori:

CIAFFARONI DOMENICO	SINDACO	P
VIOLA ANGELO	ASSESSORE	A
DE SANTIS MATTEO	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario comunale Dott. ERCOLI PASQUALE
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative dei giorni 20 e 21 settembre 2020, per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale, sono stati rinnovati gli Organi comunali;

VISTI i commi 1 e 8 dell'articolo 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente prevedono:

“1. (Comma così modificato):

– dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

RILEVATO che, in assenza della emanazione del decreto di cui all’art. 82, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, *(con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall’art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119)*:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
fino a	1.000	Base	1291,14	193,67	129,11
		+5%	64,56	9,68	6,46
		+3%	38,73	5,81	3,87
		+2%	25,82	3,87	2,58
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08	289,22	216,91
		+5%	72,30	14,46	10,85
		+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82	325,37
		+5%	108,46	21,69	16,27
		+3%	65,07	13,01	9,76
		+2%	43,38	8,68	6,51
da 5.001	a 10.000	Base	2788,87	1394,43	1254,99
		+5%	139,44	69,72	62,75
		+3%	83,67	41,83	7,65
		+2%	55,78	27,89	25,10
da 10.001	a 15.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89

da 15.001	a 30.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
da 30.001	a 50.000	Base	3460,26	1903,14	1557,12
		+5%	173,01	95,16	77,86
		+3%	103,81	57,09	46,71
		+2%	69,21	38,06	31,14
da 50.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti	a 100.000	Base	4131,66	3098,74	2478,99
		+5%	206,58	154,94	123,95
		+3%	123,95	92,96	74,37
		+2%	82,63	61,97	49,58
da 100.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	a 250.000	Base	5009,63	3757,22	3005,78
		+5%	250,48	187,86	150,29
		+3%	150,29	112,72	90,17
		+2%	100,19	75,14	60,12
da 250.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti	a 500.000	Base	5784,32	4338,24	3759,81
		+5%	289,22	216,91	187,99
		+3%	173,53	130,15	112,79
		+2%	115,69	86,76	75,20
Oltre e comuni capoluogo di regione e comuni di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 267/2000 con popolazione superiore a 250.000 abitanti	500.000	Base	7.798,50	5848,87	5069,02
		+5%	7798,50	292,44	253,45
		+3%	389,92	175,47	152,07
		+2%	233,95	116,98	101,38

VISTO l'articolo 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati, in riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, gli importi delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai componenti degli organi esecutivi e le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

CONSIDERATO che la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che tale riduzione è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006;

VISTO l'articolo 44, comma 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, aggiunto dal decreto legge n. 8/17, per il quale: *"In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto*

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale”;

TENUTO CONTO che nel Comune di Montefortino, con Ordinanza sindacale n. 142 del 29/03/2017, è stata individuata quale 'Zona Rossa' l'area delle Frazioni “Rubbiano-Capovilla” e “Cese”;

VISTO l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156, recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, che testualmente prevede: “In deroga alle disposizioni di cui all'art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una “zona rossa”, è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'art. 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al 31 dicembre 2024 , con oneri a carico del bilancio comunale.

RITENUTO di determinare l'indennità di funzione del Sindaco parametrandola ai valori sopra riportati, fino al 31 dicembre 2024, estendendola al Vice Sindaco e dell'Assessore Comunale, tenendo conto dei dimezzamenti previsti dall'articolo 82, 1^ comma, ultimo capoverso, per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa per mandato amministrativo;

VISTO il prospetto riportante l'indennità di funzione dovuta al Sindaco e ai restanti componenti della Giunta Comunale, nei valori sotto riportati:

INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO	INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE SINDACO	INDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE (VALORE DIMEZZATO AL 50 PER CENTO)
€ 2.788,87 mensili	€ 1.394,43 mensili	€ 627,49 mensili

VISTI:

-il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali”;

-il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, contenente “*Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell'art. 3 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”;

- lo Statuto Comunale;

- i corrispondenti pareri favorevoli di Regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione riguardante rispettivamente, resi dal Responsabile del servizio interessato e di ragioneria, a norma dell'articolo 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

- il parere di legittimità del Segretario comunale;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI DETERMINARE, a seguito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, l'indennità di funzione dei componenti della Giunta Comunale nei valori previsti dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, equiparata per la Classe di Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156, nei valori riportati come segue:

INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO	INDENNITA DI FUNZIONE AL VICE SINDACO	ASSESSORE DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE
€ 2.788,87 mensili	€ 1.394,43 mensili	€ 627,41 mensili

2. DI DARE ATTO che l'indennità riconosciuta all'Assessore Comunale considera la riduzione del 50 per cento, poiché lo stesso non ha aspettativa dal lavoro.

3. DI DARE DURATA ai valori indennitari fino al 31 dicembre 2024, facendo salva diversa determinazione, e decorrenza:

- a) quanto al Sindaco, dalla data di proclamazione della nomina: 22 settembre 2020;
- b) quanto alla Giunta Comunale, dalla data dell'insediamento formalizzato con proprio atto n. 43 del 03 ottobre 2020.

4.DI DEMANDARE al Responsabile del servizio economico- finanziario gli adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione, provvedendo ai pagamenti delle indennità di funzione con cadenza mensile, dando atto che la spesa ha copertura finanziaria nel Capitolo 20/0 - Cod. intervento 01.01-1.03.02.01.001 del bilancio comunale.

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Servizio economico finanziario, per il seguito di competenza.

6. DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

SEDUTA DI GIUNTA DEL 31-10-2020

ART.49 DEL T.U. D.LGS 267 DEL 18/8/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - CONTABILE

PARERE: Favorevole in ordine alla Reg. Tecnica-Contabile

Montefortino, 31-10-20

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to CIAFFARONI DOMENICO

VISTO DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Montefortino, 31-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT. PASQUALE ERCOLI

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

IL SINDACO
F.to DOMENICO CIAFFARONI

Il sottoscritto responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio Telematico presente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Oggi stesso viene comunicata, con lettera prot. n. 7720, in data 29-12-2020 ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

Montefortino, 29-12-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-10-2020;

[] decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3, del T.U. 18/08/2000, n. 267, senza opposizioni;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267).

Montefortino, 31-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Montefortino, 29-12-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sciamanna Paola